|  |  |
| --- | --- |
| logo_marche_60anni | **Federazione Italiana Giuoco Calcio**  **Lega Nazionale Dilettanti**  **COMITATO REGIONALE MARCHE**  Via Schiavoni, snc - 60131 ANCONA  CENTRALINO: 071 285601 - FAX: 071 28560403  **sito internet**: marche.lnd.it  **e-mail**: crlnd.marche01@figc.it  **pec**: marche@pec.figcmarche.it |

Stagione Sportiva 2021/2022

Comunicato Ufficiale N° 172 del 04/03/2022

SOMMARIO

[SOMMARIO 1](#_Toc97309495)

[COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. 1](#_Toc97309496)

[COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 1](#_Toc97309497)

[COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 1](#_Toc97309498)

[INVERSIONI DI CAMPO 1](#_Toc97309499)

[VARIAZIONI AL CALENDARIO 1](#_Toc97309500)

[Modifiche al programma gare del 06/03/2022 2](#_Toc97309501)

[Recuperi 2](#_Toc97309502)

[NOTIZIE SU ATTIVITÀ AGONISTICA 2](#_Toc97309503)

[DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 3](#_Toc97309504)

[MOTIVI DELLA DECISIONE 4](#_Toc97309505)

[MOTIVI DELLA DECISIONE 5](#_Toc97309506)

[ERRATA CORRIGE 5](#_Toc97309507)

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

## INVERSIONI DI CAMPO

**Si comunica che il Comitato Regionale Marche, come più volte ribadito, non accoglie istanze di inversione di campo relative a gare di tutte le categorie dei campionati regionali per cui si invitano le Società ad astenersi dal richiederle.**

## VARIAZIONI AL CALENDARIO

**CAMPIONATO ECCELLENZA FEMMINILE**

La soc**. YFIT** disputerà le gare interne con inizio alle **ore 17,30 (domenica**).

## Modifiche al programma gare del 06/03/2022

**CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA**

Causa evento luttuoso la gara U.S.G.GROTTAZZOLINA MSPM/RAPAGNANO del 05.03.2022 è **rinviata.**

**CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA**

Visti gli accordi societari la gara CINGOLANA SAN FRANCESCO/SERRANA 1933 A.S.D. del 05.03.2022 viene **disputata allo Stadio comunale “Dell’Immacolata” di Montefano, via Imbrecciata**.

**CAMPIONATO JUNIORES UNDER 19 REGIONALE**

Causa emergenza sanitaria da Covid-19 la gara S.VENERANDA/SENIGALLIA CALCIO è **rinviata.**

Causa emergenza sanitaria da Covid 19 la gara VIGOR CASTELFIDARDO-O/LORETO A.D.del 05.03.2022 **è rinviata**.

Causa emergenza sanitaria da Covid 19 la gara MONTEFANO CALCIO/MONTEMILONE POLLENZA **è rinviata.**

## Recuperi

**CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA**

Visti gli accordi societari la gara MONTE CERIGNONE VALCONCA/VIS CANAVACCIO 2008 viene **recuperata mercoledì 16.03.2022 ore 20,30 sul campo sportivo comunale di Macerata Feltria.**

Visti gli accordi societari la gara COMUNANZA/CASTORANESE viene **recuperata mercoledì 16.03.2022 ore 21,00 sul campo sportivo comunale di Carassai.**

Visti gli accordi societari la gara OLIMPIA SPINETOLI/AUDAX PAGLIARE viene **recuperata mercoledì 16.03.2022 ore 20,00.**

NOTIZIE SU ATTIVITÀ AGONISTICA

UNDER 15 GIOVANISSIMI REG.LI

RISULTATI

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 26/02/2022

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | GIRONE A - 6 Giornata - A | | | | | C.S.I.DELFINO FANO | - VILLA S.MARTINO | 3 - 1 |  | |  |  |  |  | |  |

GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Avv. Agnese Lazzaretti, con l'assistenza del segretario Angelo Castellana, nella seduta del 04/03/2022 ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 26/ 2/2022

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DUCA ALBERTO | (VILLA S.MARTINO) |  |  |  |

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (II INFR)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| COLI JACOPO | (VILLA S.MARTINO) |  |  |  |

AMMONIZIONE (I INFR)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CINQUEMANI CRISTIAN | (C.S.I.DELFINO FANO) |  |  |  |

DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

**TESTO DELLE DECISIONI RELATIVE AL**

**COM. UFF. N. 168 – RIUNIONE DEL 28 FEBBRAIO 2022**

# La Corte Sportiva d’Appello Territoriale del Comitato Regionale Marche, nella riunione del giorno 28 febbraio 2022, ha pronunciato le seguenti decisioni:

# DECISIONE N. 37/2021-2022

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE

PRESSO IL COMITATO REGIONALE MARCHE

composta da

Avv. Piero Paciaroni - Presidente

Avv. Francesco Scaloni – Componente

Dott. Lorenzo Casagrande Albano – Componente Segretario f.f.

Dott.ssa Valentina Pupo – Componente

Avv. Francesco Paoletti – Componente

nella riunione del 28 febbraio 2022,

a seguito del reclamo n. 37 promosso dalla A.S.D. TIGNUM MONTEGIORGIO in data 17 febbraio 2022 avverso la sanzione sportiva della inibizione fino al 1/4/2022 del dirigente DAVID BELEGGIA applicata dal Giudice sportivo territoriale della Delegazione provinciale Fermo con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 55 del 16/02/2022

- esaminato il reclamo;

- visti tutti gli atti;

- relatore, nell’udienza del giorno 21 febbraio 2022, Francesco Scaloni,

- sentito a chiarimenti il direttore di gara;

- ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue,

ha pronunciato la seguente decisione.

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, ha comminato la sanzione della inibizione fino al 1/4/2022 al dirigente DAVID BELEGGIA tesserato per la reclamante *“ Per comportamento non regolamentare e per comportamento offensivo nei confronti dell’arbitro”.*

Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo la A.S.D. TIGNUM MONTEGIORGIO, chiedendo l’annullamento della sanzione in quanto, a suo dire, il dirigente si sarebbe limitato ad entrare in campo a gioco fermo, senza autorizzazione del direttore di gara, ma al solo fine di calmare gli animi dei ragazzi in campo che si stavano spintonando, ottenendo tale scopo.

La reclamante ha poi negato che il proprio dirigente abbia offeso il direttore di gara.

Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha confermato la versione dei fatti fornita dalla reclamante, precisando che i due dirigenti accompagnatori delle due squadre, BELEGGIA DAVID e PIETRINI LUIGI, erano entrati in campo senza la sua autorizzazione ma al solo scopo di porre fine all’assembramento che si era creato tra alcuni giocatori che si stavano spintonando, riportare la calma e far riprendere il gioco.

Il direttore di gara altresì confermava che nessuno dei due dirigenti lo aveva offeso e che conseguentemente egli non aveva preso alcun provvedimento nei loro confronti.

# MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte sportiva d’appello territoriale reputa che il reclamo possa, in parziale riforma del gravato provvedimento, essere parzialmente accolto e, per l’effetto, la sanzione ridotta nei termini di cui al dispositivo, apparendo tale più limitata misura congrua e proporzionata all’addebito disciplinare mosso al dirigente BELEGGIA DAVID, al quale va imputato il solo comportamento di essere entrato in campo, seppur per calmare gli animi dei calciatori che si stavano spintonando, senza essere stato a ciò autorizzato dal direttore di gara, non risultando egli aver messo in atto altri comportamenti sanzionabili.

P.Q.M.

la Corte sportiva d’appello territoriale, definitivamente pronunciando, accoglie il reclamo come sopra proposto, e per l’effetto, riduce l’inibizione al dirigente DAVID BELEGGIA al 1/3/2022.

Dispone restituirsi il relativo contributo e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 28 febbraio 2022.

Il Relatore Il Presidente

F.to in originale F.to in originale

Francesco Scaloni Piero Paciaroni

Depositato in Ancona in data 4 marzo 2022

Il Segretario f.f.

F.to in originale

Lorenzo Casagrande Albano

**DECISIONE N. 38/2021-2022**

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE

PRESSO IL COMITATO REGIONALE MARCHE

composta da

Avv. Piero Paciaroni - Presidente

Avv. Francesco Scaloni – Componente

Dott. Lorenzo Casagrande Albano – Componente Segretario f.f.

Dott.ssa Valentina Pupo – Componente

Avv. Francesco Paoletti – Componente

nella riunione del 28 febbraio 2022,

a seguito del reclamo n. 38 promosso dalla A.S.D. CAMPIGLIONE M. URANO in data 21 febbraio 2022 avverso la sanzione sportiva della inibizione fino al 1/4/2022 del dirigente LUIGI PIETRINI applicata dal Giudice sportivo territoriale della Delegazione provinciale Fermo con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 55 del 16/02/2022,

- esaminato il reclamo;

- visti tutti gli atti;

- relatore, nell’udienza del giorno 21 febbraio 2022, Lorenzo Casagrande Albano,

- sentito a chiarimenti il direttore di gara;

- ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue,

ha pronunciato la seguente decisione.

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, ha comminato la sanzione della inibizione fino al 1/4/2022 al dirigente PETRINI LUIGI tesserato per la reclamante *“ Per comportamento non regolamentare e per comportamento offensivo nei confronti dell’arbitro”.*

Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo la A.S.D. CAMPIGLIONE M. URANO, chiedendo l’annullamento o la riduzione della sanzione in quanto, a suo dire, il dirigente si sarebbe limitato ad entrare in campo a gioco fermo, senza autorizzazione del direttore di gara, ma al solo fine di calmare gli animi dei ragazzi in campo che si stavano spintonando, ottenendo tale scopo.

La reclamante ha poi negato che il proprio dirigente abbia offeso il direttore di gara.

Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha confermato la versione dei fatti fornita dalla reclamante, precisando che i dirigenti accompagnatori delle due squadre, BELLEGGIA DAVID e PIETRINI LUIGI, erano entrati in campo senza la sua autorizzazione ma al solo scopo di porre fine all’assembramento che si era creato tra alcuni giocatori che si stavano spintonando, riportare la calma e far riprendere il gioco.

Il direttore di gara altresì confermava che nessuno dei due dirigenti lo aveva offeso e che conseguentemente egli non aveva preso alcun provvedimento nei loro confronti.

# MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte sportiva d’appello territoriale reputa che il reclamo possa, in parziale riforma del gravato provvedimento, essere parzialmente accolto e, per l’effetto, la sanzione ridotta nei termini di cui al dispositivo, apparendo tale più limitata misura congrua e proporzionata all’addebito disciplinare mosso al dirigente PETRINI LUIGI, al quale va imputato il solo comportamento di essere entrato in campo, seppur per calmare gli animi dei calciatori che si stavano spintonando, senza essere stato a ciò autorizzato dal direttore di gara, non risultando egli aver messo in atto altri comportamenti sanzionabili.

P.Q.M.

la Corte sportiva d’appello territoriale, definitivamente pronunciando, accoglie il reclamo come sopra proposto, e per l’effetto, riduce l’inibizione al dirigente LUIGI PETRINI al 1/3/2022.

Dispone restituirsi il relativo contributo e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 28 febbraio 2022.

Il Relatore Il Presidente

F.to in originale F.to in originale

Lorenzo Casagrande Albano Piero Paciaroni

Depositato in Ancona in data 4 marzo 2022

Il Segretario f.f.

F.to in originale

Lorenzo Casagrande Albano

ERRATA CORRIGE

**CAMPIONATO UNDER 15 GIOVANISSIMI REGIONALI**

A seguito di rettitica arbitrale il risultato della gara GLS DORICA AN.UR/SENIGALLIA CALCIO DEL 26.02.2022 è stato di 2-1 anziché 1-2 come pubblicato nel CU n. 171 del 02.03.2022.

**Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 14/03/2022.**

**Pubblicato in Ancona ed affisso all’albo del C.R. M. il 04/03/2022.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Il Segretario**  **(Angelo Castellana)** | **Il Presidente**  **(Ivo Panichi)** |